



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

CONVENZIONE

TRA

Il **Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia dell'Università degli Studi di Siena** - codice fiscale 80002070524, rappresentata dal Direttore, Prof. Maurizio Taddei, nato a Firenze il 2/11/1955; autorizzato alla firma del presente atto come da art. 6 l.a del Regolamento delle strutture scientifiche e didattiche (*Emanato con D.R. n. 897 del 22 giugno 2012, pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data 22 giugno 2012 e pubblicato nel B.U. n. 99*)

E

L'**Ordine dei Farmacisti** della Provincia di GROSSETO, di seguito denominato "Ordine", codice fiscale.....80005760535..... rappresentato da DR. DISCEPOLI ALFREDO.....

PREMESSO:

- Che per effetto delle Circolari MURST del 28.02.2000 e del 11.03.2011 attuative della Direttiva 85/432 CEE – concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti talune attività nel settore farmaceutico – la formazione del farmacista deve includere obbligatoriamente almeno sei mesi di tirocinio effettuato a tempo pieno, per un numero di ore complessive non inferiori a 900 presso una farmacia aperta al pubblico o presso una farmacia ospedaliera;
- Che i D.M. 28.11.2000 e 16.03.2007 prevedono rispettivamente la classe 14/S delle Lauree Specialistiche in Farmacia e Farmacia Industriale e la classe LM-13 delle Lauree Magistrali in Farmacia e Farmacia Industriale i cui obiettivi formativi qualificanti richiamano la predetta Direttiva, specificando che la laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, della durata di cinque anni, comprende un periodo di sei mesi di tirocinio professionale presso una Farmacia aperta al pubblico o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico, per non meno di 20 crediti formativi universitari (D.M. 28.11.2000) e non meno di 30 CFU (D.M. 16.03.2007);
- Che la predetta disposizione è contemplata integralmente dal Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università degli Studi di Siena, che prevede nell'ambito dei suddetti corsi di studio un tirocinio professionale per 30 crediti formativi universitari;
- Che, in sintonia con l'intento legislativo, è interesse sia dell'Università degli Studi di Siena che dell'Ordine contribuire ad una adeguata formazione professionale degli studenti universitari perché questi ultimi possano svolgere in futuro l'attività di Farmacisti con professionalità e sicurezza, in quanto il periodo di tirocinio ha lo scopo di integrare la formazione universitaria con le conoscenze necessarie ad un corretto e consapevole esercizio professionale.

Tanto premesso

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

Art. 2 – L'Ordine si impegna a fornire all'Università degli Studi di Siena l'elenco delle Farmacie disponibili ad accogliere gli studenti per un adeguato tirocinio professionale nei limiti fissati dalla legge. Il titolare (o Direttore) della Farmacia che accoglierà il tirocinante assumerà il ruolo di tutor e sarà responsabile del tirocinio professionale svolto.

Il tirocinio è disciplinato dal Regolamento del Tirocinio professionale (pagg.1-3) che fa parte integrante della presente convenzione.

Art. 3 – Il Presidente dell'Ordine sottopone l'atto di adesione alla valutazione del Consiglio dell'Ordine che, constatata l'assenza di impedimenti, anche di ordine deontologico, all'inclusione nell'elenco delle Farmacie aperte al pubblico che impartiscono il tirocinio, delibera l'iscrizione della Farmacia nel suddetto elenco.

Nell'atto di adesione la Farmacia dovrà indicare il numero massimo dei tirocinanti che può accogliere per ciascun anno accademico e, comunque, non superiore a 4 contemporaneamente.

E' compito dell'Ordine competente per territorio predisporre ed aggiornare l'elenco delle Farmacie convenzionate e curarne la diffusione, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficio Studenti e Didattica del Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia.

Art. 4 – Frequentanti il tirocinio in parola saranno gli studenti dei corsi di studio delle classi 14/S e LM-13 del Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia dell'Università degli Studi di Siena.

Art. 5 – Gli aspetti didattico-professionali del tirocinio medesimo saranno coordinati dal Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia dell'Università degli Studi di Siena.

Art. 6 – L'Università degli Studi di Siena concorderà con le Farmacie il numero degli studenti da inviare e provvederà alla copertura assicurativa ed antinfortunistica degli stessi.

Art. 7 – La presente convenzione entra in vigore con la data della stipula ed ha durata quinquennale e potrà essere rinnovata previo accordo tra le parti. Ciascuna delle parti potrà recedere dalla convenzione mediante preavviso da comunicarsi almeno 4 mesi prima con raccomandata A.R. Si dà atto che per l'attivazione della presente convenzione non consegirà a carico di ciascun Ente alcun onere finanziario e favorevole all'altro.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alle norme contenute nelle disposizioni di legge, nel Regolamento Didattico dell'Università degli Studi di Siena e nel Codice Deontologico Professionale.

Università degli Studi di Siena
Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia

IL DIRETTORE


(Prof. Maurizio)



Siena, 6 GIU. 2013

L'Ordine dei Farmacisti

IL PRESIDENTE



Data, 10/06/2013